

10367/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

TSAP
APPROVAZIONE
COSTRUZIONE
OPERE IDRAULICHE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO-Primo Presidente f.f. -

R.G.N. 26275/04

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

732/05

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Cron. 10367

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -

Rep. 2836

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Ud. 20/03/07

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PER L'ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE

BANNA-BENDOLA, in persona del Presidente pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato SARACCO GIANNI MARIA, giusta delega a

2007

marginale del ricorso;

426

- **ricorrente** -



contro

GIANOTTI MICHELE, ARBEZZANO LUIGI, CABOLDI PIERO,
CATELLA NICOLINO, BERTINO MARIA GIOVANNA, ORAVICH
WILMA, ORAVICH FRANCA, GIANOTTI MARIA, ROLANDO
AUGUSTA, FRANCO ANGELA, MARIETTA GIACOMINA, ZAMBONETTI
LILIA, PERINO GIUSEPPE, GARBOLINO CLARA, PONTELLI
MARIO;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 00732/05 proposto da:

GIANOTTI MICHELE, CATELLA NICOLINO nella qualità di
erede di CATELLA AGOSTINO, BERTINO MARIA GIOVANNA,
ORAVICH WILMA, ORAVICH FRANCA, GIANOTTI MARIA, ROLANDO
AUGUSTA, FRANCO ANGELA, MARIETTA GIACOMINA, ZAMBONETTI
LILLIA, PERINO GIUSEPPE e GARBOLINO CLARA nella
qualità di eredi di PERINO ROMUALDO, ARBEZZANO LUIGI,
CABODI PIERO DOMENICO, PONTELLI MARIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 280, presso lo studio
dell'avvocato PIROCCHI FRANCESCO, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CICCIA ANTONIO, giusta
delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE TORRENTE
BANNA-BENDOLA;



- intimato -

avverso la sentenza n. 97/04 del Tribunale superiore
delle acque pubbliche di ROMA, depositata il 01/10/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/07 dal Consigliere Dott. Luigi
Francesco DI NANNI;
uditi gli avvocati Romano RICCI per delega
dell'avvocato Mario Contaldi, Francesco PIROCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso,
previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del
ricorso principale, assorbimento del ricorso
incidentale con correzione materiale della impugnata
sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del torrente Banna - Bendola nel mese di ottobre 2002 comunicò ai signori Michele Gianotti, Nicolino Catella, Maria Giovanna Bertino, Wilma Oravich, Franca Oravich, Maria Gianotti, Augusta Rolando, Angela Franco, Giacomina Marietta, Lillia Zambonetti, Giuseppe Perino, Clara Garbolino, Luigi Arbezano, Piero Domenico Coboldi e Mario Pontelli l'avvenuta approvazione della variante di un progetto preliminare per la costruzione sui fondi di loro proprietà di bacini artificiali (casce di espansione) destinati a raccogliere le acque del torrente in caso di piena.

Agli stessi è stata comunicata anche l'avvenuta approvazione del progetto definitivo della variante.

2. Michele Gianotti, Nicolino Catella, Maria Giovanna Bertino, Wilma Oravich, Franca Oravich, Maria Gianotti, Augusta Rolando, Angela Franco, Giacomina Marietta, Lillia Zambonetti, Giuseppe Perino, Clara Garbolino, Luigi Arbezano, Piero Domenico Coboldi e Mario Pontelli, con ricorso del 7 dicembre 2003 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, hanno impugnato le seguenti delibere adottate dal Consiglio

di amministrazione del Consorzio: quella in data 18 ottobre 2002, n. 18, con la quale era stato approvato il progetto preliminare di variante al progetto di sistemazione del torrente; quella in data 29 ottobre 2002 n. 21 di approvazione del progetto definitivo della variante; tutti gli atti antecedenti, preordinati e connessi e, in particolare e tra gli altri, le delibere consortili 11 dicembre 1996 n. 13 e 8 aprile 1998, n. 14.

Come motivo dell'impugnazione i ricorrenti hanno indicato i seguenti profili di illegittimità dell'operato del Consorzio:

- la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per mancata comunicazione dell'avvio sia del procedimento di approvazione del progetto preliminare, sia di quello definitivo;

- la violazione dell'art. 10, lett. b) della stessa legge per difetto e/o insufficienza di motivazione in merito alle osservazioni formulate da alcuni cittadini;

- la violazione della legge della Regione Piemonte n. 58/1995 per omessa e deficiente istruttoria e per

omessa motivazione in merito alle osservazioni formulate da alcuni cittadini;

- l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento e perplessità.

Gli stessi ricorrenti, con altro ricorso del 18 febbraio 2003 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, hanno impugnato la determinazione del dirigente servizio espropriazioni della provincia di Torino del 9 gennaio 2003, l'atto di notifica del sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza ai fini della realizzazione delle opere prima indicate, la delibera 20 dicembre 2002 n. 30 del Consiglio di amministrazione del Consorzio, denunciando gli stessi vizi fatti valere con il precedente ricorso e altri vizi specificamente indicati nel ricorso.

Il Consorzio si è costituito in entrambi i giudizi ed ha eccepito che l'impugnazione era inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti e per tardiva impugnazione. Nel merito, ha sostenuto l'infon-

datezza della pretesa, dichiarando che l'avvio del procedimento era stato comunicato (in data 11 ottobre 2002) agli interessati prima dell'approvazione del progetto definitivo e che la deliberazione del Consorzio aveva carattere endoprocedimentale rispetto all'approvazione definitiva, la quale spettava alla Conferenza dei servizi; che alcuni ricorrenti conoscevano la pendenza del procedimento.

3. Il Tribunale Superiore, riuniti i ricorsi, con sentenza 1° ottobre 2004 li ha accolti, annullando i provvedimenti indicati nell'epigrafe del primo ricorso. Il tribunale, dopo avere rigettato le eccezioni di carenza di interesse ad agire e di tardività dell'impugnazione della delibera 3 novembre 1998 n. 14, nel merito ha dichiarato che il Consorzio non aveva comunicato agli interessati l'avvio del procedimento relativo sia alle statuizioni più remote, sia a quelle più recenti.

4. Il Consorzio ha proposto ricorso alle sezioni unite di questa Corte ed ha depositato memoria.

Michele Gianotti, Nicolino Catella, Maria Giovanna Bertino, Wilma Oravich, Franca Oravich, Maria Gianotti, Augusta Rolando, Angela Franco, Giacomina Mariet-

ta, Lillia Zambonetti, Giuseppe Perino, Clara Garbolino, Luigi Arbezano, Piero Domenico Coboldi e Mario Pontelli hanno resistito con controricorso ed hanno proposto anche ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che, previa riunione, debbono essere decisi con unica pronuncia, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Il ricorso principale è ammissibile, giacché contiene non solo l'esposizione dei fatti sostanziali sui quali si è discusso nel processo, ma anche quella degli presupposti processuali, come la carenza di interesse dei ricorrenti all'impugnazione. In questo senso il ricorso non contrasta con quanto dispone l'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

3. Il primo motivo del ricorso principale ripete l'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse in capo ai ricorrenti.

3.1. L'eccezione, già proposta davanti al Tribunale Superiore, è stata da questo rigettata con la motivazione che la seconda e più riduttiva delibera-

zione del Consorzio incidereva egualmente sulle aree di proprietà dei ricorrenti e che con la nuova deliberazione il Consorzio aveva manifestato una valutazione di inadeguatezza di quella precedente.

Il Consorzio sostiene in contrario che l'annullamento della delibera consortile 29 ottobre 2002, n. 21 - di approvazione del progetto definitivo di variante al progetto già approvato con la delibera 8 aprile 1998 n. 14 - ha rinnovato l'attualità del progetto originario, di maggiore portata, ed ha comportato un risultato meno vantaggioso per i ricorrenti di quello prodotto dalla delibera annullata. Di qui il primo profilo della carenza di interesse a ricorrere per mancanza appunto dell'interesse. Il secondo profilo della mancanza dell'interesse starebbe nella mancanza di attualità dello stesso interesse, considerato il carattere endoprocedimentale del provvedimento di annullamento e, quindi, la mancanza di lesività dello stesso: censura di violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 21, primo comma, della legge n. 1071 del 1973.

Il motivo non è fondato.

3.2. L'interesse ad agire sorge dalla necessità di conseguire attraverso il processo la tutela di una situazione sostanziale e, pertanto, presuppone l'affermazione della lesione di questa e l'idoneità del provvedimento domandato a proteggerlo: Cass. 29 settembre 2005, n. 19152, tra le più recenti. Diversamente da quanto sostiene il Consorzio, la valutazione dell'interesse ad agire, infatti, prescinde dall'esame del merito della controversia, giacché quell'interesse deve esistere indipendentemente dall'esito del giudizio.

3.3. In questo giudizio agli attuali ricorrenti deve essere riconosciuto l'interesse ad agire.

Essi, infatti, hanno denunciato che l'approvazione delle varianti al progetto iniziale, per quanto riduttiva rispetto al progetto precedente, incide in maniera rilevante, attuale e concreta sui terreni di loro proprietà.

La sola denuncia vale a configurare l'interesse a ricorrere, indipendentemente dal fatto, contestato dalla sentenza impugnata, che precedenti determinazioni del Consorzio siano state validamente impugnate.



4. Il secondo motivo del ricorso principale, ripetendo anch'esso altra eccezione pregiudiziale sollevata davanti al Tribunale Superiore, si riferisce al dichiarato annullamento della deliberazione in data 3 novembre 1998 n. 14, con la quale il Consorzio ha approvato il progetto generale definitivo e quello stralcio relativo alla costruzione delle casse di espansione.

4.1. La sentenza impugnata ha premesso che l'approvazione di un progetto di costruzione di un'opera pubblica, di dimensioni ridotte rispetto a quello precedente, non implica perdita di interesse della parte a partecipare anche alla procedura che ha dato luogo alla modifica. Ha dichiarato poi che la delibera consortile era stata impugnata tempestivamente, come si ricavava dal fatto che il Consorzio non aveva provato che gli atti di quella deliberazione fossero stati portati a conoscenza degli interessati. Ha anche aggiunto che la delibera n. 21 del 2002, come atto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non era atto endoprocedimentale non immediatamente impugnabile, ma provvedimento immediatamente lesivo degli interessi dei ricorrenti; tanto è

vero che sulla base della deliberazione si era proceduto all'occupazione di urgenza dei suoli. Ha ritenuto, infine, che il Consorzio non aveva dimostrato l'assunto che gli interessati avessero avuto conosciuto *aliunde* della pendenza del procedimento.

Il Consorzio ha dichiarato che, nella complessa sequenza procedimentale, l'unico atto potenzialmente capace di incidere negativamente sulle situazioni giuridiche dei ricorrenti è quello, in data 3 novembre 1998 n. 10, di approvazione del progetto definitivo e di asservimento delle aree di proprietà dei privati ai successivi fini espropriativi: gli altri provvedimenti impugnati nel giudizio erano solo modificativi del progetto preesistente e non producevano lesione di interessi dei privati. Il Consorzio ha aggiunto che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la delibera 3 novembre 1998 n. 10 (*recte*: n. 14) era stata portata a conoscenza della collettività mediante pubblicazione all'albo pretorio e non era stata tempestivamente impugnata.

Il motivo è ammissibile per le stesse ragioni indicate con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso, ma non è fondato.

4.2. La tesi che, con il ricorso di cui al presente giudizio, la delibera n. 14 del 1988 non fosse impugnabile per avvenuto decorso del termine dell'impugnativa non è corretta.

L'impugnazione di un provvedimento amministrativo, infatti, deve essere fatta in un termine che decorre dalla notificazione dell'atto stesso e non già dalla sua pubblicazione, perché la piena conoscenza dei provvedimenti amministrativi si ha con la loro notificazione agli interessati e non già con la loro pubblicazione, che è atto valevole solo in confronto dei soggetti non destinatari, come ritiene correttamente ritiene anche la giurisprudenza amministrativa: TSAP 14 aprile 2004 n. 42; Cons. di Stato IV sez. 14 giugno 2001, n. 3162, tra le tante.

La sentenza impugnata, ritenendo che il termine per impugnare la deliberazione consortile in contestazione decorreva dalla piena conoscenza del provvedimento, si è attenuta a questo principio e la censura si sottrae alle critiche svolte nel motivo che si sta esaminando.

5. Il terzo motivo del ricorso principale si riferisce al punto della decisione in cui è stato di-

chiarato che la mancata comunicazione di avvio del procedimento ha frustrato gli interessi partecipativi degli attuali controricorrenti: censura di violazione degli artt. 7, 8 comma terzo e 10 lett. b) della legge 241/1990.

La sentenza ha ritenuto che, con riferimento al procedimento conclusosi con la delibera consortile n. 14/1998, dagli atti del processo emergeva che alcuna comunicazione di avvio del procedimento era stata data. Quanto alle deliberazioni successive, il Tribunale Superiore ha dichiarato che la comunicazione di avvio del procedimento doveva essere data sin dalla fase di avvio della progettazione preliminare e che, a questo fine, non erano rilevanti le determinazioni adottate successivamente dalla conferenza dei servizi, frattanto disposta. La decisione ha aggiunto che, quand'anche si fosse ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento non riguardava l'approvazione del progetto preliminare, ma solo il procedimento preordinato alla adozione del progetto definitivo, egualmente l'obbligo della comunicazione non era stato osservato, giacché la seconda comunicazione era

stata ricevuta dagli interessati in data troppo ravvicinata alla conclusione del procedimento.

Il Consorzio sostiene in contrario che la tardiva comunicazione dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto preliminare di variante non ha pregiudicato in maniera irreparabile il principio del giusto procedimento e le finalità da questo perseguite. Secondo il Consorzio, infatti, la mancata comunicazione si è verificata tra l'approvazione del progetto preliminare della variante e quella del progetto definitivo e non ha leso le richieste di partecipazione procedimentale, poiché non ha inciso immediatamente sulle posizioni degli interessati, stante l'ulteriore sequenza procedimentale svolta ai fini dell'approvazione definitiva. Quanto al sostenuto *tradimento sostanziale* dello spirito partecipativo sottostante la legge n. 241 del 1990, il Consorzio afferma che la legge non contiene una indicazione sul tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di avvio del procedimento ed il termine finale per la produzione di memorie e documenti in sede di partecipazione al procedimento. Il Consorzio aggiunge che il numero dei destinatari della comunicazione di avvio

del procedimento era veramente elevato per una comunicazione a ciascuno degli interessati e che in più riprese essi avevano formalizzato le loro critiche al progetto. Il Consorzio sostiene ancora che la comunicazione di avvio del procedimento e la sua rinnovazione dopo l'approvazione del progetto definitivo, come atto di natura endoprocedimentale era sufficiente per superare la considerazione espressa nella sentenza impugnata che si trattava di comunicazione fatta troppo a ridosso di quella dell'11 ottobre 2002. Il Consorzio dichiara, infine, che l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ha finalità sostanziali e non opera quando i soggetti interessati hanno avuto concreta conoscenza del procedimento, come era avvenuto nella specie.

Il motivo è ammissibile per le stesse ragioni esposte con riferimento al motivo precedente, ma non è fondato.

6. L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi

effetti, facendo salve ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso.

Con la norma è stata data attuazione al principio del giusto procedimento, come principio di democrazia procedimentale, in forza del quale il procedimento amministrativo deve essere disciplinato in modo che le limitazioni da esso imposte siano operanti dopo che i cittadini sono stati messi in condizione di esporre le loro ragioni: tanto, sia a tutela dei propri interessi, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico.

L'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della legge 241/1990), fatti salvi i procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e per i procedimenti tributari, infatti, non può essere ridotto ad un adempimento burocratico, perché da esso dipendono una serie di situazioni giuridiche, come il diritto dei privati di intervenire nel procedimento (art. 9), quello di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti (art. 10), quello di essere preavvertiti dell'eventuale provvedimento nega-

tivo (art. 10 bis), la possibilità della stipulazione di accordi procedimentali e sostitutivi (art. 11).

In altri termini, è un dato naturale del sistema che, nei casi in cui il procedimento amministrativo è preordinato alla emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei privati, questi siano posti in condizione di esporre le loro ragioni.

Il principio di partecipazione procedimentale, dunque, ha una portata generale che non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti e questi debbono essere interpretati nel senso che ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto deve essere interpretata in modo rigoroso, per evitare di vanificare ed eludere il principio stesso. La portata generale del principio e la sua diretta correlazione con i canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento, infatti, non autorizzano interpretazioni restrittive della norma se non nei casi espressamente indicati dalla legge.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge 241 del 1990 dispone, inoltre, che anche nei casi in cui la comunicazione personale non sia possibile o sia particolarmente gravosa per il numero dei destinatari,



l'amministrazione deve rendere noti egualmente gli elementi della comunicazione mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta da essa stabilite.

In questi casi non varrebbe invocare il principio che l'annullamento del provvedimento non può essere pronunciato quando il contenuto del provvedimento non comunicato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La immutabilità del contenuto, oggi riconosciuto anche dal secondo comma dell'art. 21octies della legge n. 241 del 1990, infatti, giustifica la mancata comunicazione del provvedimento solo se l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di esso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Se ne deduce che la comunicazione dell'avvio del procedimento è una garanzia del cittadino, il quale non deve restare all'oscuro di quanto avviene nel corso dell'istruttoria del provvedimento che sarà adottato in suo confronto, senza la sua partecipazione al procedimento.

La comunicazione dell'avvio del procedimento, nel caso in cui produca effetti diretti sul destinatario, in conclusione, non deve essere soddisfatta solo for-

malmente, ma deve esserlo anche sostanzialmente, nel significato particolare che il destinatario deve essere messo in condizioni di far valere le sue ragioni prima che la determinazione sia assunta, come ritiene la giurisprudenza amministrativa: Consiglio Stato, sez. V, 15 marzo 2004 n. 1272.

7. Questi principi debbono essere applicati in questo giudizio.

7.1. L'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento, con riferimento al procedimento conclusosi con la delibera consortile n. 14/1998, infatti, era incondizionato perché, come ha verificato la sentenza impugnata (pag. 14), la progettazione preliminare investiva aree già oggetto di precedenti statuizioni aventi funzione ablatoria, le quali consentivano di individuare fin dall'inizio della procedura modificativa i soggetti interessati. Il che vale a dire che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento aveva comportato un pregiudizio del principio del giusto procedimento e, pertanto, correttamente è stata dichiarata l'illegittimità del procedimento e l'annullamento di tutti gli atti antecedenti e successivi alla delibera.

7.2. Né vale operare una distinzione tra profili sostanziali e formali della comunicazione e neppure obbiettare che la regola procedimentale dettata dall'art. 7 della legge 241 del 1990 doveva essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda procedimentale, tenendo conto dell'effettiva possibilità di partecipazione che è stata data agli interessati.

La distinzione tra profili sostanziali e formali della comunicazione di avvio del procedimento è stata fatta dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa per stabilire il principio che la comunicazione deve intervenire all'inizio del procedimento, ma può intervenire anche nella fase successiva.

Essa, formulata anteriormente alla legge n. 241 del 1990, non è più accettabile, poiché nella legge è chiara la finalità che la comunicazione intervenga all'inizio dell'attività procedimentale. La comunicazione può intervenire anche in un momento successivo, ma a condizione che non avvenga in una fase talmente avanzata del procedimento tale da non consentire il rispetto delle esigenze della trasparenza dell'azione amministrativa.

Sotto questo profilo, il Tribunale Superiore esattamente ha considerato che la comunicazione di avvio doveva essere data sin dalla fase di avvio della progettazione preliminare, giacché, in una procedura come quella in esame, i possibili apporti dei privati dovevano essere presi in considerazione sin dalla fase preliminare del procedimento e non quando le scelte di fondo erano state oramai definite.

Questa conclusione non è in contrasto con quanto ritenuto da queste sezioni unite con la sentenza 5 luglio 2004, n. 12266, secondo la quale l'occupazione di urgenza, in quanto meramente attuativa dei provvedimenti presupposti, non richiede il preventivo avviso di inizio del procedimento allorché l'interessato abbia avuto modo, indipendentemente da ogni comunicazione di avvio, di far valere i propri interessi in un momento precedente. La sentenza, infatti, espone un principio che è correlato alla peculiarità della fattispecie, della quale la stessa decisione si fa carico. Ritenere diversamente comporterebbe ridurre la funzione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ad un adempimento formale, tale da snaturare la finalità dell'istituto, finalizzato,

come si è visto, a consentire l'effettiva partecipazione al procedimento del destinatario del provvedimento che l'amministrazione intende adottare.

7.3. Priva di pregio è anche la considerazione che, rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, non era intercorso un termine tale da impedire la produzione di memorie e documenti in sede di partecipazione al procedimento.

L'infondatezza della considerazione, infatti, sta non solo nel fatto che l'obiezione è costruita genericamente, ma soprattutto nella considerazione che, in una procedura finalizzata all'imposizione di vincoli come quella in discorso, le osservazioni degli interessati debbono essere tenute in conto sin dalla fase preliminare del procedimento e non dopo che le scelte di fondo sono state oramai fatte. Il che conferma la correttezza dell'affermazione del sostanziale tradimento che nella specie era stato fatto del principio ispiratore del sistema delle comunicazioni indicato nella legge 241/1990.

7.4. Non sono elementi indicativi di un errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata la sostanziale conoscenza che gli interessati avrebbero avuto

del procedimento e la circostanza che il provvedimento impugnato era stato portato a conoscenza della collettività mediante pubblicazione nell'albo pretorio.

A parte la considerazione che si tratta di enunciazioni prive di riscontro nel ricorso e non recepite dalla sentenza impugnata, si consideri in senso contrario che entrambi i fatti allegati si muovono in un'ottica burocratica dell'adempimento, che è stata già criticata.

8. I controricorrenti, dopo avere concluso per il rigetto del ricorso proposto dal Consorzio, hanno chiesto che sia corretto un errore materiale della decisione così rappresentato: a) a pag. 4 della sentenza impugnata è riportato che con il ricorso n. 17/2003 "sono impugunate [..., lett. c)] gli atti antecedenti, preordinati e connessi e, in particolare e tra gli altri, le delibere consortili 11 dicembre 1996, n. 13, e 8 aprile 1998, n. 14"; b) nel dispositivo, la sentenza ha annullato i provvedimenti indicati nell'epigrafe del ricorso, ma non la deliberazione n. 10/1998 del Consorzio, impugnata con lo stesso ricorso. Essi sostengono che tale non espresso

annullamento deriva da una mera svista del giudice di merito, che ha annullato (per gli stessi motivi di impugnazione) tutti gli atti antecedenti e successivi, e chiedono che, nel caso in cui non si ritenga che implicitamente sia stata annullata anche la deliberazione n. 10/1998, l'errore sia corretto.

Subordinatamente, hanno proposto ricorso incidentale in questo senso, addebitando alla decisione impugnata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere pronunciato su tutta la domanda, compreso l'annullamento della deliberazione consortile n. 10 del 1988.

8.1. La richiesta di correzione di errore materiale non è ammissibile, giacché non si tratta di errore nel quale sia incorsa una decisione adottata da questa Corte.

Gli errori materiali in cui fosse incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e-
guualmente non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, poiché questo dà origine ad un giudizio che è di solo controllo di legittimità

delle decisioni impugnate: Cass. 20 febbraio 2006, n. 3656, tra le più recenti.

La domanda di correzione di errore materiale, quindi, è inammissibile.

8.2. La richiesta, introdotta attraverso il ricorso incidentale, di dichiarare la nullità anche della deliberazione n. 10 del 1988, quindi, non può essere esaminata, poiché sostanzialmente assorbita.

8.3. Per concludere, deve essere comunque rilevato che la sentenza impugnata contiene una sostanziale dichiarazione di illegittimità della deliberazione consortile n. 10 del 1988.

9. Il ricorso principale, quindi, deve essere rigettato e deve essere dichiarato assorbito l'esame di quello incidentale.

Le spese di questo giudizio sono poste a carico del Consorzio, in base alla regola della soccombenza.

p. q. m.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in €. 1.600,00, di cui €. 100,00 per



spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2007.

Luigi Francesco Di Nanni, Est.

Luigi Francesco Di Nanni

Il Primo Presidente

Paolo Uscade

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 8 MAG. 2007
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista